

LE COMUNITÀ ENERGETICHE RINNOVABILI

Sommario: 1. Panoramica normativa – 1.1. Principali direttive comunitarie – 1.2. La regolamentazione italiana, tra disciplina transitoria e definitiva – 1.3. Fine del regime transitorio – 2. Cos'è una C.E.R. - 2.1. Elementi dell'Atto costitutivo/Statuto della C.E.R – 3. Chi è il Referente? – 3.1. Chi può svolgere il ruolo di referente nella C.E.R. – 4. Impianti di produzione – 5. Contributi economici – 6. La nostra esperienza: quale soggetto giuridico migliore per la costituzione di una C.E.R.? – 6.1. Le forme allo stato maggiormente utilizzate – 6.2. Come conseguire la personalità giuridica? – 7. Forma associativa e ripartizione dei contributi del GSE – 7.1. Il parere dell'agenzia delle entrate: interpello n. 956-1284/2023 - Lo studio n. 38-2024/i del Consiglio Nazionale del Notariato del 25 marzo 2024 a cura di Emanuele Cusa – 8. La Cooperativa – 8.1. Cosa si intende per scopo mutualistico? – 8.2. Costituzione della cooperativa – 8.3. L'amministrazione della società cooperativa – 8.4. La cooperativa può essere considerata l'alternativa ottimale? – 8.5. Le società partecipate dalle Pubbliche Amministrazioni

1. PANORAMICA NORMATIVA

La normativa italiana in materia di CER è frammentata, in quanto costituita da un complesso intreccio tra normativa europea, decreti di recepimento della normativa sovranazionale, decreti ministeriali, Delibere attuative della disciplina emanate da ARERA (Autorità Amministrativa indipendente, con poteri regolatori in materia di energia reti e ambiente), nonché Regole Tecniche emanate da parte del GSE.

1.1. Principali direttive comunitarie:

- [Direttiva UE 2018/2001](#) sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, detta anche **RED II**, che ha previsto le cosiddette *REC (Renewable Energy Community)*.
- [Direttiva UE 2019/944](#) (direttiva **IEM**) che introduce disposizioni in materia di autoconsumo e comunità energetiche di cittadini (c.d. CEC)

1.2. La regolamentazione italiana, tra disciplina transitoria e definitiva

- 1) il [DL 162/2019 Milleproroghe](#), poi convertito in Legge n. 8/2020, contenente la disciplina transitoria:
 - Il legislatore italiano ha iniziato una «sperimentazione» delle Comunità energetiche rinnovabili;
 - regola le Comunità Energetiche previste dalla Direttiva Europea RED II prevedendo una disciplina transitoria per l'attuazione degli articoli 21 e 22 della direttiva 2018/2001;

- ha definito, all'articolo 42bis, le modalità e condizioni per l'attivazione dell'autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili e la realizzazione di comunità di energia rinnovabile, avviando, di fatto, la sperimentazione di un quadro di regole volte a consentire ai consumatori finali e/o produttori di energia di associarsi per "condividere" l'energia elettrica localmente prodotta da nuovi impianti alimentati da fonte rinnovabile di piccola taglia;
- limiti normativi erano rappresentati dalla introduzione del concetto di prossimità fisica, della possibilità di creare comunità energetiche solo tra utenti sottesi alla medesima cabina secondaria e con il limite di potenza complessiva per gli impianti di 200 kW;

2) La delibera [ARERA 318/2020/R/eel](#) del 4 agosto 2020:

- avente ad oggetto la regolazione delle partite economiche relative all'energia elettrica condivisa dagli autoconsumatori o dai partecipanti a comunità energetiche, in attuazione del D.lgs 162/2019. Tale delibera è rimasta in vigore fino all'emanazione del Decreto CACER, del 24 gennaio 2024.

3) [Decreto Ministeriale del 16 settembre 2020 del MiSE](#) in materia di "*Individuazione della tariffa incentivante per la remunerazione degli impianti a fonti rinnovabili inseriti nelle configurazioni sperimentali di autoconsumo collettivo e comunità energetiche rinnovabili, in attuazione dell'articolo 42 -bis, comma 9, del decreto-legge n. 162/2019*". Tale decreto è rimasto in vigore fino al 24 gennaio 2024 (entrata in vigore Decreto CACER) e per i successivi 60 giorni (cfr. art. 16 del Decreto).

Il 24 aprile 2024 è stata la data ultima per presentare istanze di accesso al GSE secondo il regime transitorio.

- 4) il [D.lgs. 199/2021](#), entrato in vigore il 16 dicembre 2021, ha recepito definitivamente la Direttiva Europea RED II, direttiva UE 2018/2001, sull'uso dell'energia da fonti rinnovabili
- 5) il [D.lgs. 210/21](#), entrato in vigore dal 26 dicembre 2021, che ha recepito la direttiva 2019/944 (c.d. direttiva IEM)
- 6) "Regole tecniche per l'accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa", pubblicato dal **GSE** in data 4 aprile 2022, illustrante le Regole Tecniche delle disposizioni della delibera 318/2020/R/eel e del decreto del MiSE del 16 settembre 2020 ai fini dell'accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa nell'ambito di configurazioni di gruppi di autoconsumatori e di comunità di energia rinnovabile.
- 7) Con la [Delibera 727/2022/R/eel](#) del 27 dicembre 2022, ARERA ha approvato il **Testo Integrato Autoconsumo Diffuso (TIAD)** che disciplina le modalità per la valorizzazione dell'autoconsumo diffuso per le configurazioni previste dai decreti legislativi 199/21 e 210/21, tra cui le Comunità Energetiche.
 - Secondo le disposizioni regolatorie e legislative richiamate, per accedere al servizio di autoconsumo diffuso, i punti di connessione facenti parte della

configurazione devono essere ubicati nella porzione della rete di distribuzione sottesa alla stessa cabina primaria, individuata secondo quanto previsto dall'articolo 10 del TIAD.

- Il TIAD è applicato a decorrere dall'ultima data tra il 1° marzo 2023 e la data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica previsto dall'articolo 8 del decreto legislativo 199/21, recante le disposizioni in merito agli incentivi per la condivisione dell'energia elettrica (entrato in vigore il 24 gennaio 2024).
- Prima di tale data è rimasta operativa, la disciplina transitoria, la deliberazione 318/2020/R/eel e il relativo Allegato A, in base alla quale i distributori forniscono, su specifica richiesta, l'indicazione puntuale della cabina secondaria da cui ciascun POD è alimentato (identificata mediante una codifica univoca convenzionale che ne garantisce la riservatezza).

8) **Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 7 dicembre 2023, n. 414 (Decreto CACER)**, in vigore dal 24 gennaio 2024:

- disciplina, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 199 del 2021, le modalità di incentivazione per sostenere l'energia elettrica prodotta da impianti a fonti rinnovabili inseriti in configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell'energia rinnovabile:
- definisce criteri e modalità per la concessione dei contributi previsti dalla Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2 (Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo) del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.
- reca disposizioni per la definizione degli incentivi sotto forma di tariffa incentivante sulla quota di energia condivisa per gli impianti a fonti rinnovabili inseriti in configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell'energia rinnovabile
- si applica fino al trentesimo giorno successivo alla data del raggiungimento di un contingente di potenza incentivata pari a 5 GW, e comunque non oltre il 31 dicembre 2027

Per il Decreto CACER, le tipologie di configurazione che accedono alla tariffa incentivante sono le seguenti:

- autoconsumatore a distanza
- gruppo di autoconsumatori
- CER

Per il Decreto CACER, le tipologie di configurazione ammesse ai benefici della **misura PNRR** sono le seguenti:

- gruppo di autoconsumatori

- CER.

9) “**DECRETO CACER e TIAD – Regole operative per l’accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso e al contributo PNRR**”, pubblicato dal GSE:

- regolano l’accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso. A tale servizio sono ammesse le 7 diverse configurazioni previste dal TIAD, tra cui rientrano le CER
- sono redatte in attuazione dell’art. 11 del Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica 7 dicembre 2023, n. 414 (Decreto CACER) e dell’art. 11 dell’Allegato A alla delibera 727/2022/R/eel (TIAD) dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente;
- le Regole Operative sono strutturate in ragione dei descritti regimi di accesso alle forme di valorizzazione e incentivazione previste dal Decreto CACER e dal TIAD

1.3. Fine del regime transitorio

In data 24 aprile, alle ore 18, è terminata la possibilità di inviare sul portale del GSE le richieste di incentivazione relative al meccanismo transitorio di cui al decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 16 settembre 2020.

Normativa di riferimento:

- D.lgs. 199/2021
- D.lgs. 210/2021
- Delibera Arera 727/2022/R/eel (TIAD)
- Decreto CACER
- Regole operative per l’accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso

2. COS’E’ UNA CER?

Disciplinate dall’art. 31 del D.lgs. 199/2021, **sono un soggetto giuridico autonomo** che si basa sulla **partecipazione aperta e volontaria**, i cui azionisti o membri sono:

- a) persone fisiche,
- b) piccole e medie imprese (PMI) la cui partecipazione alla CER non deve costituire l’attività commerciale e/o industriale principale;
- c) associazioni con personalità giuridica di diritto privato, enti territoriali o autorità locali (ivi incluse, ai sensi dell’art. 31, comma 1 lettera b) del D.Lgs. 199/21), le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell’elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall’Istituto Nazionale di Statistica (di seguito anche: ISTAT) secondo quanto previsto all’articolo 1, comma 3,

della legge 31 dicembre 2009, n. 196, situati nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione detenuti dalla comunità di energia rinnovabile;

- d) Il cui **obiettivo principale è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri azionisti o membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari.**
- e) L'energia può essere condivisa nell'ambito della stessa zona di mercato, ferma restando la sussistenza del requisito di connessione alla medesima cabina primaria per l'accesso agli incentivi di cui all'articolo 8 di cui al D.lgs. 199/2021.

Deve essere costituita da almeno due clienti finali e un impianto di produzione/sezione di produzione

La CER deve poi essere proprietaria ovvero avere la disponibilità ed il controllo di tutti gli impianti di produzione facenti parte della configurazione.

Questa condizione può essere soddisfatta con un accordo sottoscritto tra le Parti dal quale si possa evincere che ciascun impianto venga esercito dal produttore nel rispetto degli accordi definiti con la comunità per le finalità della comunità energetica rinnovabile.

2.1. Elementi dell'Atto costitutivo/Statuto della C.E.R.

Lo Statuto o l'atto costitutivo della CER regolarmente costituita **deve possedere i seguenti elementi essenziali:**

- a) l'oggetto sociale prevalente della comunità è quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri membri o soci o alle aree locali in cui opera, e non quello di ottenere profitti finanziari;
- b) i membri o soci che esercitano poteri di controllo possono essere solo persone fisiche, piccole o medie imprese, associazioni con personalità giuridica di diritto privato, enti territoriali o autorità locali, ivi incluse, ai sensi dell'art. 31, comma 1 lettera b) del D.Lgs. 199/21, le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (di seguito. anche: ISTAT) secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, situati nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione detenuti dalla comunità di energia rinnovabile;
- c) la comunità è autonoma e ha una partecipazione aperta e volontaria (a condizione che le imprese siano PMI e che la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e/o industriale principale);
- d) la partecipazione dei membri o dei soci alla comunità prevede il mantenimento dei diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore, e che per essi sia possibile in ogni momento uscire dalla configurazione fermi restando, in caso di recesso anticipato, eventuali corrispettivi, equi e proporzionati, concordati per la compartecipazione agli investimenti sostenuti;

- e) è stato individuato un soggetto delegato responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa, il c.d. Referente;
- f) l'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di quota energia condivisa espresso in percentuale di cui all'Allegato 1 del D.M. 414/2023 (c.d. Decreto CACER), sia destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione

3. CHI È IL REFERENTE?

Il Referente è il soggetto, persona fisica o giuridica, a cui viene demandata la gestione tecnica ed amministrativa della richiesta di accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso, responsabile del trattamento dei dati e controparte del contratto con il GSE per l'ottenimento dei benefici previsti dal servizio.

Per ciascuna configurazione il TIAD precisa chi può svolgere il ruolo di Referente nell'ambito della singola configurazione.

3.1. Chi può svolgere il ruolo di Referente nella C.E.R.?

Nel caso della Comunità Energetica rinnovabile referente è la medesima comunità, nella persona fisica che, per atto costitutivo o statuto ne ha la rappresentanza legale.

In alternativa, Referente può essere:

- a) Un produttore membro della CER
- b) Un cliente finale, membro della CER
- c) Un produttore terzo di un impianto la cui energia elettrica prodotta rileva ai fini della configurazione, ma che risulti essere una ESCO certificata UNI 11352.

Nei predetti casi, il soggetto che ha la rappresentanza legale della CER conferisce al Referente apposito mandato senza rappresentanza di durata annuale, tacitamente rinnovabile e revocabile in qualsiasi momento.

Ai fini della richiesta di accesso al servizio per l'autoconsumo, la CER non necessita di mandato da parte dei membri della stessa CER. Nei casi di presenza nella configurazione di produttori "terzi" o di impianti in scambio sul posto con produttore non coincidente con il Referente o di impianti per i quali viene richiesto il ritiro dedicato nell'ambito del servizio per l'autoconsumo diffuso e il Referente non coincida con il produttore, quest'ultimo deve aver ricevuto apposito mandato dai produttori affinché tali impianti rilevino nell'ambito della configurazione o affinché per tali impianti il Referente possa richiedere il ritiro dedicato a suo nome.

4. IMPIANTI DI PRODUZIONE

Ai fini dell'accesso agli incentivi previsti dal Decreto CACER, gli impianti inseriti nelle configurazioni di CER devono rispettare determinati requisiti, tra cui i seguenti:

- a) essere stati realizzati tramite intervento di nuova costruzione o di potenziamento di impianti esistenti;
- b) avere potenza massima di 1 MW;
- c) ai fini dell'accesso agli incentivi gli impianti non devono essere entrati in esercizio prima della regolare costituzione della CER;
- d) Per gli impianti entrati in esercizio prima della regolare costituzione della CER e dell'entrata in vigore del Decreto CACER (ovvero prima del 24/01/2024) e comunque a decorrere dall'entrata in vigore del D.Lgs. 199/21 (16/12/2021), dovrà essere prodotta idonea documentazione da cui si ricavi che l'impianto sia stato realizzato ai fini del suo inserimento in una configurazione di CER. In tal caso il requisito dovrà essere dimostrato dalla produzione di documenti sottoscritti in data anteriore a quella di entrata in esercizio dell'impianto
- e) **Le configurazioni possono prevedere anche impianti “esistenti”,** ossia entrati in esercizio fino alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 199/21 (ovvero fino al 15 dicembre 2021), diversi da quelli già facenti parte di CER e di sistemi di autoconsumo collettivo ai sensi dell'articolo 42-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162;
- f) **Nel caso di CER, la potenza degli impianti esistenti non può superare il 30% della potenza complessiva degli impianti appartenenti alla configurazione**
- g) **gli impianti di produzione ammessi alle configurazioni realizzate ai sensi dell'articolo 42-bis del decreto-legge 162/19 non concorrono al raggiungimento del suddetto limite del 30%**
- h) **Gli impianti “esistenti” non accedono agli incentivi, ma l'energia immessa da tali impianti viene considerata nel computo dell'energia autoconsumata su cui viene riconosciuto il contributo di valorizzazione.**

5. CONTRIBUTI ECONOMICI

I contributi economici spettanti alle configurazioni ammesse possono essere di tre tipologie:

- 1) incentivazione dell'energia elettrica condivisa incentivabile ai sensi del Decreto CACER, c.d. tariffa premio, per un periodo di 20 anni.

La tariffa premio non è cumulabile:

- Superbonus (articolo 119, comma 7, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 e ss.mm.ii.)
- contributi in conto capitale in misura maggiore del 40% dei costi di investimento ammissibili

- altre forme di sostegno pubblico che costituiscono un regime di aiuto di Stato diverso dal conto capitale in misura maggiore del 40% dei costi di investimento ammissibili.

La tariffa premio è invece cumulabile:

- con il contributo PNRR o altri contributi in conto capitale, nella misura massima del 40%, ma con una decurtazione della tariffa incentivante del 50%;
 - La tariffa incentivante viene ridotta proporzionalmente in funzione della % di cofinanziamento
- 2) valorizzazione dell'energia elettrica autoconsumata, mediante la restituzione delle componenti tariffarie previste dal TIAD, c.d. contributo per la valorizzazione, sempre per un periodo di 20 anni;
 - 3) ritiro dedicato dell'energia immessa in rete da parte del GSE ove sia richiesto.

6. LA NOSTRA ESPERIENZA: QUALE SOGGETTO GIURIDICO MIGLIORE PER LA COSTITUZIONE DI UNA C.E.R.?

Non vi può essere una risposta univoca.

Tendenzialmente un ruolo discriminante è assunto dalla tipologia di soggetti che intendono partecipare alla C.E.R. (privati cittadini, PMI, enti pubblici ecc..) e dal numero di soggetti che intendono costituire la Comunità.

Certamente la C.E.R., in considerazione degli obiettivi che deve perseguire per legge, non può assumere la forma di un ente lucrativo (ad esempio società a responsabilità limitata o società per azioni). Pertanto, l'attenzione deve ricadere su soggetti con finalità non lucrative, solidariste o comunque a mutualità prevalente.

6.1. Le forme allo stato maggiormente utilizzate

- a) Associazione riconosciuta o non riconosciuta del Codice Civile;
- b) Associazione del Terzo Settore (d.lgs. n. 117/2017, art. 5, let. e)) riconosciuta o non riconosciuta

La forma giuridica più semplice da dare ad una CER è quella di **associazione non riconosciuta** o di **associazione ETS non riconosciuta**

I vantaggi di tali forme giuridiche sono:

- Semplicità della costituzione: la costituzione dell'associazione non riconosciuta non è soggetta per legge ad alcuna forma particolare, non è quindi necessario l'atto pubblico redatto dal notaio. Può essere costituita mediante scrittura privata registrata presso l'Agenzia delle Entrate.

- Bassi costi di costituzione: atto costitutivo e statuto dell'associazione non riconosciuta vanno registrati presso l'Agenzia delle Entrate. Il costo della registrazione è pari a 200 euro + 16 euro di marca da bollo ogni 4 facciate o 100 righe.
- Bassi costi di gestione
- Regime fiscale agevolato (ad oggi regime forfettario ex L. 398/91). Per gli ETS, in particolare, l'entrata in vigore delle disposizioni fiscali contenute nel Codice del Terzo Settore, applicabile a tutti gli enti del terzo settore, è subordinata alla intervenuta autorizzazione da parte della Commissione Europea.
- Bilancio semplificato (il bilancio è redatto per casse, indicando semplicemente entrate ed uscite)

Svantaggi di associazioni ed ETS non riconosciuti derivanti dal mancato riconoscimento della personalità giuridica:

- perché prive del riconoscimento della personalità giuridica, sono **dotate di autonomia patrimoniale imperfetta**;
- pertanto, per le obbligazioni contratte nell'interesse dell'associazione vi è **responsabilità personale e solidale** delle **persone che hanno contratto in nome e per conto dell'associazione**.
- gli eventuali creditori dell'associazione potranno richiedere l'adempimento dell'obbligazione tanto all'associazione stessa, quanto a coloro che hanno contratto in nome e per conto dell'associazione medesima.
- **la responsabilità personale e solidale** di colui che agisce in nome e per conto dell'associazione **non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell'associazione, bensì all'attività negoziale concretamente svolta per conto di essa.**

6.2. Come conseguire la personalità giuridica?

L'acquisizione della personalità giuridica è una **caratteristica facoltativa dell'ente**. Acquisire la personalità giuridica significa:

- fornire garanzie e certezza del diritto ai terzi.
- poter usufruire di un regime di responsabilità limitata nei confronti dei creditori

In altri termini, per gli eventuali debiti o obbligazioni di natura civilistica contratti dall'ente risponderà solamente quest'ultimo con il proprio patrimonio e non anche i singoli associati con il loro patrimonio personale.

Modalità di riconoscimento:

- a) **Per le associazioni del codice civile**: è disciplinato d.P.R. 361/2000, il quale prevede l'iscrizione negli appositi registri tenuti dalle prefetture o dalle Regioni/Province autonome competenti. Ai fini del riconoscimento è necessario che lo scopo sia possibile

e lecito e che il patrimonio risulti adeguato alla realizzazione dello scopo. Problematiche:

- discrezionalità amministrativa;
- irragionevoli differenze applicative;
- incertezza sui tempi (almeno 120 gg)

b) **Per gli ETS:** il codice del Terzo settore ha previsto una specifica modalità per il conseguimento della personalità giuridica (art. 22 CTS) mediante l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) o comunque anche successivamente alla medesima iscrizione. Per l'attribuzione della personalità giuridica è necessario che l'ente abbia un **patrimonio minimo di 15.000 euro**. Il patrimonio può essere costituito anche da beni diversi dal denaro. In questo caso, affinché tali beni concorrano alla formazione del patrimonio minimo, è necessario che il loro valore risulti da una relazione giurata di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. La procedura per l'acquisizione della personalità giuridica presso il RUNTS da parte dell'associazione o della fondazione è la seguente:

- il notaio, ricevuti gli atti che indicano o la volontà a richiedere l'iscrizione al RUNTS (atto costitutivo, la pubblicazione di un testamento con il quale si dispone la costituzione di una fondazione del Terzo settore o il verbale contenente la decisione di richiedere l'iscrizione al RUNTS qualora l'ente sia già costituito) o la volontà ad acquisire la personalità giuridica da parte di enti già iscritti al RUNTS, verifica la sussistenza delle condizioni previste dalla legge, incluso il rispetto delle norme specifiche del Terzo settore e il patrimonio minimo necessario per acquisire la personalità giuridica;
- all'esito di questi controlli il notaio, entro 20 giorni dal ricevimento, deposita gli atti presso l'ufficio competente del RUNTS con contestuale richiesta di iscrizione per gli enti che intendono iscriversi al registro unico o di acquisizione della personalità giuridica per gli Ets già iscritti;
- l'ufficio del RUNTS, verificata la regolarità formale della documentazione, entro 60 giorni iscrive l'ente nel registro stesso, dove è specificato il possesso della personalità giuridica.

7. Forma associativa e ripartizione dei contributi del GSE

Possono le associazioni, stante il loro generale divieto di distribuzione degli utili tra i loro membri, redistribuire tra i soci i contributi erogati dal Gestore dei servizi energetici?

Sul punto non vi è ancora un indirizzo unitario.

7.1. Il parere dell'agenzia delle entrate: interpello n. 956-1284/2023

L'istante chiedeva, tra i vari quesiti proposti, quale fosse «*il trattamento da riservare alla restituzione delle somme corrisposte dal GSE alla CER ente non commerciale a titolo di "tariffa*

premio”, “restituzione di componenti tariffarie” e “corrispettivo per la vendita dell'energia”, sia nel caso si tratti di persone fisiche al di fuori dell'attività d'impresa, arti e professioni, sia nel caso di membri della CER svolgenti attività d'impresa [...] in assolvimento ai propri obblighi statutari di perseguire benefici ambientali, economici e sociali per i propri partecipanti.».

In particolare, chiedeva se la restituzione delle predette somme ai membri della CER violasse il divieto posto in capo agli enti del terzo settore di distribuire utili e avanzi di gestione, fondi e riserve, comunque denominati, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del Codice del Terzo Settore.

L'AdE, sul punto ha ritenuto che:

- La CER riceve le suddette somme in qualità di mandataria per conto dei propri membri, ai quali poi li restituisce e pertanto;
- Trattandosi di restituzione di somme che la CER istante riceve dal GSE per conto dei propri associati, non sembra configurarsi un aggiramento del divieto stabilito dall'art. 8, comma 2, CTS, ai sensi del quale e «è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo»

N.B. l'ETS che ha promosso l'interpello era assoggettato al regime transitorio di cui all'art. 42 – bis DL 162/2019

7.2. Lo studio n. 38-2024/i del Consiglio Nazionale del Notariato del 25 marzo 2024 a cura di Emanuele Cusa

Nel suindicato studio si afferma che:

“Poiché la CER ha una propria soggettività e poiché «i soggetti beneficiari degli incentivi» sono le CACER (cioè, nel nostro caso, le CER incentivate, con le configurazioni a esse riconducibili) ai sensi dell'art. 3, comma 1, d.m. n. 414/2023, la tariffa premio, al pari del contributo ARERA, sono giuridicamente dovuti alla CER e non ai suoi membri [...]; ma, allora, le predette somme pagate dal GSE sono da qualificare (contabilmente e civilisticamente) come ricavi o proventi per la CER; sicché, questi valori, se si intende distribuirli (totalmente o parzialmente) tra alcuni o tutti i membri della CER, devono trasformarsi (contabilmente e civilisticamente) in una parte dell'utile di esercizio.

[...]

Se si condividesse la ricostruzione appena prospettata, la CER in forma di associazione o di fondazione (di diritto comune) non potrebbe ripartire tra i propri membri i contributi ricevuti dal GSE, violando altrimenti il suo necessario (almeno secondo la lettura ampiamente maggioritaria tra i giuristi) scopo non lucrativo.”

TUTTAVIA, non viene esclusa in radice la possibilità di dividere le suddette somme tra i membri della CER.

Infatti, “*grazie all’inciso finale degli artt. 8, comma 3, lett. d), d.lgs. n. 117/2017 [...] la CER in forma di associazione, con la qualifica di ETS [...], può riconoscere ai propri associati detti contributi, qualora regoli le proprie attività di produzione, di accumulo e di condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo – tutte qualificabili come di interesse generale ai sensi degli artt. 5, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 117/2017 – mediante contratti parziari (determinanti cioè il prezzo in funzione degli utili generati dall’ente produttore dei beni e/o dei servizi oggetto di tali contratti) ”.*

8. LA COOPERATIVA

È la forma maggiormente strutturata.

Ai sensi dell’art. 2511 c.c. “Le cooperative sono società a capitale variabile **con scopo mutualistico** iscritte presso l’albo delle società cooperative di cui all’articolo 2512, secondo comma, e all’articolo 223-sexiesdecies delle disposizioni per l’attuazione del presente codice.”

Si può ritenere che il rispetto dell’art. 31, comma 1, lett. a), del d.lgs. 199/2021, secondo cui la CER può perseguire in via secondaria scopo lucrativo, **sia osservato dalla:**

- a) **CER in forma di cooperativa a mutualità prevalente** (necessariamente rispettosa degli artt. 2514 e 2545-undecies c.c., come confermato dall’art. 2545-octies, comma 1, c.c.).

La cooperativa può essere considerata a mutualità prevalente quando rispetti i requisiti di cui all’art. 2513 c.c., il quale fissa dei parametri contabili che la società deve rispettare;

- b) CER in forma di cooperativa a mutualità non prevalente ma con clausole statutarie conformi con l’art. 2514, comma 1, c.c..

8.1. Cosa si intende per scopo mutualistico?

In mancanza di una definizione legislativa dello scopo mutualistico a questo interrogativo non è facile dare una risposta.

Affidabile punto di partenza è tuttavia costituito dalla originaria Relazione al Codice civile. In questa, infatti, si afferma che lo scopo prevalente dell’attività d’impresa delle società cooperative consiste “nel fornire beni o servizi od occasioni di lavoro direttamente ai membri dell’organizzazione a condizioni più vantaggiose di quelle che si otterrebbero sul mercato”.

Pertanto, nelle società cooperative vi è una tendenziale coincidenza fra soci e fruitori dei beni o servizi prodotti dall’impresa.

8.2. Costituzione della cooperativa

È necessario che i soci siano almeno 9.

Tuttavia, sono sufficienti 3 soci se la società adotta le norme della società a responsabilità limitata.

Il procedimento di costituzione ricalca quello previsto per la società per azioni o per la società a responsabilità limitata, a seconda della disciplina applicabile alla società da costituire.

Le indicazioni dell'atto costitutivo (art. 2521 c.c.), da redigere per atto pubblico, in buona parte coincidono quelle stabilite per la società per azioni. È tuttavia necessario inserire:

- a) l'indicazione specifica dell'oggetto sociale, con riferimento ai requisiti ed agli interessi dei soci;
- b) i requisiti, le condizioni e la procedura di ammissione dei nuovi soci, specificandosi che si deve trattare di criteri non discriminatori coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta, nonché il modo e il tempo in cui devono essere eseguiti i conferimenti;
- c) le condizioni per l'eventuale recesso dei soci;
- d) le regole per la ripartizione degli utili e per la ripartizione dei ristorni

L'atto costitutivo è sottoposto a controllo di legalità del notaio rogante e, su richiesta dello stesso, è iscritto nel registro delle imprese. Inoltre, le società cooperative sono poi iscritte nell'albo delle società cooperative.

8.3. L'amministrazione della società cooperativa

La cooperativa è un'impresa democratica.

È controllata dai suoi soci, che esprimono il proprio voto in assemblea.

Nella versione ordinaria, le cooperative hanno gli organi sociali tipici di una società di capitali: l'Assemblea, il Consiglio di amministrazione e il Collegio Sindacale.

Le modalità di svolgimento sono fondamentalmente le stesse che si riscontrano in altre forme societarie.

La vera peculiarità è che ogni socio cooperatore esprime in Assemblea il suo voto (ognuno un solo voto), indipendentemente dalla quota di partecipazione al capitale sociale.

8.4. La cooperativa può essere considerata l'alternativa ottimale?

Si potrebbe ritenere che la forma cooperativa sia quella ottimale per la gran parte delle CER.

Difatti, la disciplina della cooperativa è quella che necessita di minori forzature o adattamenti negoziali con quella delle C.E.R.

Invero, non si porrebbero problemi in merito alla ripartizione degli "utili" derivanti dai contributi erogati dal GSE.

E' pur vero, però che *“La CER in forma di cooperativa è però impossibilitata a provare la propria mutualità prevalente, nel limitato caso in cui contempi nel proprio oggetto sociale*

soltanto l'autoproduzione e la condivisione di energia da fonti rinnovabili e nel relativo scambio mutualistico la propria prestazione sia una quota dell'utile di esercizio; in effetti, nel caso di specie si dovrebbe applicare **l'art. 2513, comma 1, lett. c), c.c.**; in questa disposizione si **prescrive la quantificazione della prevalenza solo in base a voci di costo rappresentate nel conto economico, entro le quali non può però computarsi una quota di utile**; in questa ipotesi, allora, si potrà dimostrare di essere una cooperativa a mutualità prevalente solo se prossimamente verrà aggiunto un regime derogatorio all'art. 2513 c.c. (Cfr. Consiglio Nazionale del Notariato; Studio n. 38 – 2024/i “Le comunità energetiche rinnovabili e il loro atto costitutivo”; di Emanuele Cusa).

8.5. Le società partecipate dalle Pubbliche Amministrazioni

Dal 23 settembre 2016 è in vigore in Italia il Testo unico sulle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni (c.d. TUSP, decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175), attuativo della delega recata dall'articolo 18 della legge n.124/2015 di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.

Il provvedimento mira alla semplificazione e ricomposizione delle regole vigenti sulle società partecipate, introducendo una disciplina organica finalizzata all'efficiente gestione delle partecipazioni stesse ed alla promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla riduzione e razionalizzazione della spesa pubblica.

Le disposizioni del suddetto decreto “...hanno a oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.”. Il TUSP, inoltre, individua i tipi di società in cui è ammessa la partecipazione pubblica. In particolare, “Le amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa [...]”

Però, sulla base dell'art. 5 del TUSP, le amministrazioni pubbliche, tra cui i Comuni, sono tenute:

- a trasmettere alla Corte dei conti (oltre che all'Autorità garante della concorrenza e del mercato per l'eventuale esercizio dei poteri di cui all'art. 21-bis della l. n. 287/1990) gli atti deliberativi di costituzione di una società o di acquisizione di una partecipazione societaria;
- è necessaria un'analitica motivazione circa le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.
- la norma citata prevede che la Corte dei Conti deliberi in ordine alla conformità dello stesso a quanto disposto dai commi 1 e 2 del medesimo art. 5, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla

compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.